



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

*Approvato con delibera CC. n. 66 del 22/12/2011
Modificato con delibera CC. n. 78 del 18/12/2018*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del Piano generale del sistema delle affissioni e altri mezzi pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 16 del 29.04.2011, disciplina la materia concernente il procedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari e relativi impianti, lungo le strade o in vista di esse, con riferimento all'intero territorio comunale.

ART. 2 - Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento del regolamento è rappresentato dal D.Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S" e successive modifiche ed integrazioni, dal Piano generale delle affissioni ed altri mezzi pubblicitari del Comune di Cervia,.

ART. 3 - Definizioni generali

La nozione di "centro abitato", utile ai fini dell'individuazione dell'ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.Lgs. 285/92, art. 3, c. 1, punto 8 e art. 4, c.1, come individuato cartograficamente nella delibera di G.C. n. 144 del 2001.

I "mezzi pubblicitari" sono distinti in impianti permanenti e temporanei, così come individuati nel Piano generale delle affissioni ed altri mezzi pubblicitari, di seguito richiamato come piano generale degli impianti pubblicitari.

L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo.

L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.

Si definisce mezzo pubblicitario qualsiasi oggetto anche non materiale finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, quali le insegne, le preinsegne, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli standardi, le targhe, ecc. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie.

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare segnali stradali, impianti semaforici, targhe toponomastiche o altre indicazioni di interesse pubblico.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve essere quella di disco o triangolo al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso del colore rosso e di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario in posizioni tali da disturbare la visuale di telecamere delle centrali operative di rilevazione e videosorveglianza.

È altresì vietata l'installazione di qualsiasi cartello pubblicitario sugli edifici e pertinenze di cimiteri, ospedali e chiese, nonché nelle loro aree di rispetto fatto salvo per gli avvisi funebri e quelli destinati alla pubblica affissione su aree di verde pubblico o parchi urbani.

Alberi, impianti di segnaletica stradale ed impianti di illuminazione non possono essere utilizzati come supporti pubblicitari, fatto salvo specifica autorizzazione in deroga rilasciata dal competente servizio tenuto conto delle particolari condizioni di luoghi e delle strutture.

Gli impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone diversamente abili.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Non sono ammesse insegne di esercizio precarie, ovvero cavalletti, teli, pannelli o altre fattispecie prive di strutture di ancoraggio stabili.

È vietato su terreno agricolo l'installazioni d'impianti pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio relative alle attività insediate nelle aree di pertinenza delle stesse.

Oltre a quanto riportato nel presente articolo è atto salvo quanto previsto dalle norme specifiche ed inderogabili del D.Lgs. n. 285/92 e del regolamento attuativo al codice della strada.

ART. 5 - Collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 51 comma 2.

ART. 6 - Collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed è soggetta alle limitazioni dimensionali previste dal Piano generale degli impianti e alle disposizioni contenute negli atti attuativi.

ART. 7 - Norme di rinvio

L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere realizzata nel rispetto delle sopra riportate norme generali e di quanto stabilito per le singole tipologie dal "Piano generale degli impianti pubblicitari".

Nel caso in cui vi sia occupazione di suolo pubblico o di aree private destinate ad uso pubblico si applica la tassa dal "Regolamento comunale per l'occupazione suolo pubblico, disciplina della tassa e istituzione del canone di concessione non ricognitorio" per la specifica tipologia di occupazione e con i criteri ivi previsti.

Per la pubblicità relativa alle professioni sanitarie si rimanda alla normativa specifica che ne disciplina l'esercizio (L. 175 del 5.2.92 e succ. modif.).

CAPO II DISCIPLINA DEL TITOLO ABITATIVO

ART. 8- Procedure ed enti competenti

L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita autorizzazione presso il Servizio Sportello Unico e Amministrativo.

All'interno del Centro Abitato la competenza a ricevere l'autorizzazione è sempre del Comune, previa acquisizione di nulla osta dell'ente proprietario dei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada comunale sono visibili da un'altra strada appartenente ad un ente diverso, la presentazione dell'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Fuori Centro Abitato, deve essere presentata apposita istanza di autorizzazione all'ente proprietario della strada competente:

- per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali e per quelle provinciali di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente. (D.Lgs 67/2010)

ART. 9 - Presentazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione dovrà essere redatta sugli appositi moduli, predisposti dal Comune, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni da parte del proprietario o dell'avente titolo e contenere dichiarazione in merito all'ubicazione dell'area oggetto di intervento e della zona.

L'autorizzazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti in duplice copia:

- a) progetto, quotato in scala idonea dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'impianto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, l'indicazione dei materiali utilizzati compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o da un tecnico abilitato;
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria in scala adeguata, con riportata la posizione esatta in cui si intende installare l'impianto, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
- e) asseverazione da parte del tecnico in merito alla conformità del progetto ai requisiti e prescrizioni previsti dal codice della strada e regolamento attuativo, dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento;
- f) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del titolare dell'impresa esecutrice o di un tecnico abilitato, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità, sarà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
- g) dichiarazione del titolare dell'esercizio che attesti che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
- h) dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- i) dichiarazione a firma di tecnico abilitato che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto di carichi e spinte in modo da garantirne la stabilità per gli impianti per i quali deve essere assicurata la stabilità,
- j) per i manufatti pubblicitari luminosi o illuminati di riflesso, autodichiarazione o certificazione, firmata da un tecnico installatore o un progettista illuminotecnico, attestante la conformità dell'impianto elettrico del mezzo pubblicitario alle caratteristiche luminose previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso, come meglio specificato nel piano generale degli impianti pubblicitari, con allegata fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- k) autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;
- l) autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, fatto salvo per le strade di competenza comunale;
- m) autorizzazione occupazione suolo pubblico per quelle da installarsi su aree pubbliche o su suolo privato ad uso pubblico. Tale autorizzazione costituisce anche titolo ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992;
- n) autorizzazione paesaggistica nell'ipotesi di impianti pubblicitari installati su edifici o nelle aree tutelate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; *(parere della Soprintendenza viene richiesto con la trasmissione della documentazione ai sensi art. 153 D.Lgs.42/2004 smi)*

o) nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree protette;

p) autorizzazione demaniale ai sensi del codice della navigazione per quelle sull'arenile.

Ogni autorizzazione deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati salvo i casi in cui da piano generale è previsto un progetto unitario.

Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.

L'Ufficio competente al ricevimento dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro delle stesse, che contenga in ordine di tempo l'indicazione, dell'autorizzazione la sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

Ogni autorizzazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

ART. 10 - Casi particolari

Per l'installazione di mezzi pubblicitari con carattere di temporaneità (a titolo esemplificativo: spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, pubblicità nei cantieri edili e sulle recinzioni di impianti sportivi, vele pubblicitarie ecc.), la documentazione dell'autorizzazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che specifichi con chiarezza l'esatta posizione di collocazione.

Per la pubblicità nei cantieri edili l'autorizzazione potrà essere depositata solo dopo la presentazione del progetto di intervento edilizio sul fabbricato. Dovrà inoltre essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile, nonché dalla presentazione di una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle norme che regolano la sicurezza nei cantieri.

Per l'apposizione di vetrofanie e targhe professionali o di esercizio, è sufficiente che l'autorizzazione illustri i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono, la superficie occupata, con autocertificazione della rispondenza alle norme di questo regolamento e del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Per l'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che nell'autorizzazione l'interessato indichi oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento nonché gli estremi di identificazione del veicolo (targa, tipo, marca, etc.), nonché il numero delle fonti di emissione sonora.

L'affissione di manifesti e locandine, nonché la distribuzione di volantini è soggetta solamente al pagamento dell'imposta prevista, previo deposito all'ufficio entrate del bozzetto colorato del messaggio pubblicitario.

ART. 11 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione dell'autorizzazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, adoterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Il Comune potrà in ogni tempo effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autorizzazione

Qualora vengano riscontrate dichiarazioni mendaci si procederà ad effettuare la segnalazione all'autorità Giudiziaria, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo e pertanto oltre all'emanazione dell'ordine di rimozione saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini istruttori, salvo quelli già in possesso o direttamente acquisibili dalla Amministrazione procedente.

ART. 12 - Termine di validità dell'autorizzazione

La presentazione dell'autorizzazione, è titolo valido per procedere alla installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari e comunque non oltre 180 giorni dal deposito.

L'autorizzazione agli impianti pubblicitari ai sensi del D.Lgs. 30.04.92 n.285, e del D.P.R. 16.12.92 n. 495, è sostituita da apposita dichiarazione di conformità alla normativa stessa e al Piano Generale degli Impianti di Affissione ed altri Mezzi Pubblicitari del Comune di Cervia, e alla L.R. n. 31/2001, contenuta nel modello di segnalazione e avrà validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della S.C.I.A.

Nel corso del triennio il titolare del mezzo pubblicitario ha la possibilità di modificare il messaggio pubblicitario.

Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare al SUAP, entro il termine di dieci giorni dalla prevista data di inizio validità, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

Nel caso sia stata anche richiesta occupazione di suolo pubblico con il mezzo pubblicitario, la mancata espressione di rinuncia produce il rilascio della concessione e crea il presupposto per l'applicazione della relativa tassa e degli altri oneri collegati all'atto.

Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.

Decorsi i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione, con spese a carico dello stesso.

Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto.

ART. 13 – Modifica o sostituzione del messaggio pubblicitario

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 14 – Estensione validità temporale dell'autorizzazione

Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, deve presentare una nuova autorizzazione prima della scadenza,

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare una autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di conferma delle caratteristiche dell'impianto e assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso.

L'estensione della validità temporale dell' autorizzazione opere se è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.

Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del titolare dell'autorizzazione

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'attivazione della procedura di cui all'art. 9.

In caso di subingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi è tenuto a presentare entro 30 gg. comunicazione del subingresso corredata dalla sola autodichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere; nel caso di sola modifica del messaggio pubblicitario dovrà seguire il procedimento previsto dal precedente art. 9.

ART. 15 - Rinuncia e decadenza

L' autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso del canone eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

Costituiscono cause di decadenza dell' autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dall'inizio dei lavori dell' autorizzazione;
- d) il mancato adempimento tributario per la forma di pubblicità autorizzata.

ART. 16 - Sospensione o modifica

Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative l'efficacia dell'autorizzazione può essere sospesa o modificata.

In caso di sospensione è riconosciuto il rimborso per la tassa di occupazione suolo pubblico eventualmente già versata.

CAPO III DIRITTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 17 - Diritti del titolare dell' autorizzazione

Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto. Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell' autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dagli artt. 15 e 16.

ART. 18 - Obblighi del titolare dell' autorizzazione

Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'occupazione suolo pubblico, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell' autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
- e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
- f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione suolo pubblico nei casi previsti e di ogni altro onere previsto nell'atto.

Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio Sportello Unico e Amministrativo.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione competente
- soggetto titolare
- numero di protocollo e data di presentazione dell' autorizzazione
- progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.

È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:

a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;

b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali ;

c) entro 1 settimana per gli striscioni, locandine e standardi.

Qualora non vengano rimossi entro tale limite di tempo, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.

La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 19 - Ripristino dello stato dei luoghi

Nei casi in cui il mezzo pubblicitario sia rimosso, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Ove si tratti di mezzo pubblicitario installato su suolo pubblico, in caso di inottemperanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

ART 20 - Vigilanza e controlli

Il comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative ai sensi del Codice della Strada e della Legge 24.11.1981 n. 689 nonché regolamentari sulla correttezza e sull'esatta realizzazione e posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oggetto di autorizzazione, nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza dell'autorizzazione.

ART. 21 - Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato la prevista autorizzazione sono abusivi e sono soggetti alle sanzioni di cui alla L.R. n. 23/2004 e al D.P.R. n. 380/2001. Sono inoltre da ritenersi abusivi gli impianti nei quali è stato modificato il messaggio senza la prescritta comunicazione o per inosservanza dei contenuti o per i quali sia decaduta l'autorizzazione.

A tali impianti, se posti sulla strada o in vista di essa, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

I mezzi pubblicitari esposti su suolo demaniale ovvero su suolo pubblico di proprietà comunale e quelli visibili da strade di proprietà del Comune che costituiscano pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella legge, nel regolamento e nel piano generale degli impianti pubblicitari potranno essere rimossi immediatamente con successiva trasmissione al prefetto della nota delle spese sostenute ed emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

I mezzi pubblicitari rimossi, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne facciano richiesta di restituzione, rientrano nella piena disponibilità dell'ente.

Per i mezzi pubblicitari esposti abusivamente ossia privi di autorizzazione o in contrasto con le norme, il dirigente competente con ordinanza, provvede a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. 1

Chiunque viola le prescrizioni indicate al comma 13 bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455 a euro 17.823; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

ART. 22 - Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento e delle norme tecniche del Piano, che non rappresentino violazioni anche del Codice della strada sono punite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 20.08.2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati nei termini stabiliti dalla normativa.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto 507/93.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 – Imposta sulla pubblicità

L'impiego di mezzi pubblicitari è soggetto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, nelle forme misure e modi stabiliti dalle leggi e dal regolamento comunale.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità non sostituisce in alcun caso la procedura di cui al capo II del presente regolamento.

ART. 24 - Norme transitorie

Le insegne di esercizio, le vetrofanie e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, già installati all'entrata in vigore del presente regolamento:

- se sono privi di titolo autorizzativo e non conformi al Piano generale degli impianti pubblicitari devono essere tempestivamente rimossi a cura e spese proprie entro un termine massimo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- se sono privi di titolo autorizzativo ma la posizione risulti conforme alle norme in materia, potranno essere regolarizzati con la presentazione di una autorizzazione nei modi previsti al Capo II, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- se risultano regolarmente autorizzati ed installati in data antecedente all'entrata in vigore del Piano generale sugli impianti pubblicitari, con autorizzazione ancora valida ma in contrasto con tale Piano, dovranno essere adeguati allo scadere dell'autorizzazione stessa o in concomitanza ad interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria; in caso contrario devono essere rimossi;
- se risultano autorizzati senza termine di scadenza o con scadenza superiore ad anni 3, si potrà procedere al rinnovo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento se conformi al Piano generale degli impianti pubblicitari; in caso contrario occorre adeguarli o rimuoverli;
- se l'autorizzazione, conforme al presente regolamento, è scaduta, si dovrà procedere al rinnovo nei modi previsti dal Capo II entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento;

L'amministrazione procede alla verifica di compatibilità alle nuove norme degli impianti pubblicitari esistenti ed attualmente temporaneamente autorizzati.

A seguito della verifica l'ufficio competente, nel caso di incompatibilità sanabili in loco potrà imporre prescrizioni, ovvero procederà a comunicare all'interessato l'incompatibilità dell'impianto dettando tempi per l'individuazione di posizione idonea al trasferimento.

Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'impianto pubblicitario.

Una volta decorsi i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui al precedente Capo V.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 25 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati gli articoli del Regolamento edilizio comunale nella parte riguardante le insegne e gli altri mezzi pubblicitari.

ART. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.